



Lista 2: Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti – Disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità (10 febbraio 2012)

2.1 Passeggeri in transito aeroportuale (art. 6 OEV)

a) In linea di principio, i passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato **sono esentati dall'obbligo del visto** se:

- a. sono titolari di un documento di viaggio valido riconosciuto;
- b. non abbandonano la zona di transito;
- c. riprendono il volo entro 48 ore;
- d. dispongono dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
- e. possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e
- f. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

Queste condizioni sono cumulative.

b) Deroche: obbligo del visto di transito aeroportuale

I cittadini dei seguenti Stati necessitano di un visto per il transito aeroportuale:

- Afghanistan
- Bangladesh
- Camerun
- Congo (Repubblica democratica)
- Eritrea
- Etiopia
- Ghana
- Iran
- Iraq
- Nigeria
- Pakistan
- Somalia
- Sri Lanka
- Turchia

I seguenti gruppi di persone sono esentati dall'obbligo del visto per il transito aeroportuale di cui alla lettera b):

- 1) i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido
- 2) I titolari di un **visto** rilasciato da uno dei seguenti Stati:
 - Stato Schengen
 - Bulgaria*
 - Gran Bretagna*
 - Irlanda*
 - Romania*
 - Cipro*
 - Giappone*
 - Canada*
 - Stati Uniti*

***Notazione:**

Se, scaduto il visto, i predetti cittadini non rientrano nel loro Paese partendo da uno degli Stati citati, ma partono da un altro Stato terzo, la presente esenzione dall'obbligo del visto per il transito aeroportuale non è valevole.

- 3) a. I titolari di un **titolo di soggiorno** rilasciato da uno dei seguenti Stati:
- Stato Schengen
 - Bulgaria
 - Gran Bretagna
 - Irlanda
 - Romania
 - Cipro
- b. I titolari di un **titolo di soggiorno secondo l'Allegato V del codice dei visti**, rilasciato da uno dei seguenti Stati:
- Andorra
 - Canada
 - Giappone
 - San Marino
 - Stati Uniti

[Allegato V codice dei visti](#)

- 4) I **familiari** di cittadini dell'Unione
- 5) I **membri dell'equipaggio di aerei** che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale.

2.2 Membri d'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo

Conformemente all'allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("crew member certificate"), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
- b) entrare nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
- c) raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aeromobile in partenza da tale aeroporto.

2.3 Lista dei titoli di soggiorno che autorizzano l'entrata senza visto nello spazio Schengen

Sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni fino a 3 mesi in un periodo di sei mesi i cittadini di paese terzo in possesso dei documenti seguenti:

- un titolo di soggiorno valido secondo l'**allegato 1, lista 3 delle istruzioni Visti** (= allegato 22 del Manuale Schengen) e
- un documento di viaggio valido conformemente all'allegato 1, lista 1 o all'allegato 1, lista 2 (punti 2.4 - 2.6).

Allegato 1, lista 3:

- Internet:

http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/visa.html

2.4 Rifugiati

Titolo di viaggio per rifugiati emanato conformemente all'Accordo di Londra del 15 ottobre 1946 o alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Accettato per l'entrata in Svizzera:

a) in linea di principio con un visto;

b) senza visto per un soggiorno della durata massima di tre mesi senza attività lucrativa sulla scorta di un documento di viaggio rilasciato da uno Stato Schengen, o de Regno Unito, l'Irlanda o la Romania¹, purché il titolare sia domiciliato in tale Stato.

Osservazione: Il documento di viaggio per rifugiati rilasciato dalla Somalia non è accettato.

2.5 Apolidi

Titolo di viaggio per apolidi emanato conformemente alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954.

Accettato per l'entrata in Svizzera:

a) in linea di principio con un visto;

b) senza visto per un soggiorno della durata massima di tre mesi senza attività lucrativa sulla scorta di un documento di viaggio rilasciato da uno Stato dell'UE/AELS, purché il titolare sia domiciliato in tale Stato.

¹ Alinea l'accordo europeo dal 20. Aprile 1959 sull'abrogazione del obbligo del visto per i rifugiati.

2.6 Passaporti per stranieri

Documenti di viaggio per stranieri (alien's travel document, alien's passport or non-nationals passport) :

Per l'entrata in Svizzera:

a) **in linea di principio questi documenti non sono accettati;**

b) **deroghe:**

- I passaporti per stranieri rilasciati da uno Stato Schengen sono accettati:
 - In combinazione con un titolo di soggiorno valido conformemente al punto 2.3: per un soggiorno fino a tre mesi senza visto.
 - I passaporti per stranieri ("Alien's Passport") rilasciati dall'Estonia e dalla Lettonia sono accettati senza titolo di soggiorni per l'entrata in Svizzera esente dall'obbligo del visto per un soggiorno fino a tre mesi.
- Le ulteriori deroghe figurano nella Lista 1 sotto forma di note a piè di pagina.

2.7 Passaporto per stranieri (rilasciato dalla Svizzera)

Documento rilasciato agli apolidi riconosciuti tali dalla Svizzera, agli stranieri privi di documenti titolari di un permesso di domicilio o agli stranieri privi di documenti titolari di un permesso di dimora annuale. Il passaporto per stranieri è accettato per l'entrata in Svizzera **senza visto**.

2.8 Certificato d'identità (rilasciato dalla Svizzera)

Documento rilasciato alle persone bisognose di protezione, alle persone ammesse provvisoriamente e ai richiedenti l'asilo, se privi di documenti. Accettato per l'entrata in Svizzera **con il visto**.

2.9 Lasciapassare (rilasciato dalla Svizzera)

Documento rilasciato agli stranieri che non possiedono e non possono ottenere un altro documento di viaggio. Accettato per l'entrata in Svizzera **con il visto**.

2.10 Lasciapassare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

Documento accettato per l'entrata in Svizzera: **senza visto** per un soggiorno fino a tre mesi.

2.11 Lasciapassare dell'Unione europea

Il lasciapassare per membri e impiegati delle istituzioni dell'Unione europea è accettato per l'entrata in Svizzera **senza visto**.

2.12 Carta d'identità della NATO

Se prodotta unitamente a un "Leave Order", la carta d'identità militare personale della NATO per

soldati americani e canadesi stazionati in Europa à accettata per l'entrata in Svizzera **senza visto**.

2.13 Battellieri renani e familiari

Esenzione dall'obbligo del visto.

Osservazione: Il documento destinato ai battellieri renani deve recare un timbro o una menzione trilingue della Germania, del Belgio, della Francia, dei Paesi Bassi o della Svizzera. Per qualsiasi domanda in merito ci si può rivolgere alle competenti autorità del Cantone Basilea Città (Polizei- und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, 4001 Basel).

2.14 Agevolazioni per allievi

Gli allievi cittadini di uno Stato terzo domiciliati in uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) possono entrare in Svizzera purché sia presentata una lista d'allievi stesa dalle competenti autorità di uno dei predetti Stati.

La lista vale come:

- visto se l'allievo presenta un documento di viaggio riconosciuto e valido;
- documento di viaggio e visto se l'allievo è privo di un documento di viaggio riconosciuto e valido; in tal caso occorre apporre una sua foto sulla lista.

2.15 Minori privi del documento di viaggio accompagnati da un genitore

Per entrare in Svizzera, il minore deve, in linea di principio, essere in possesso di un documento di viaggio individuale oppure essere iscritto nel passaporto del padre o della madre. Può tuttavia entrare in Svizzera senza documento di viaggio se sono adempite le condizioni cumulative seguenti:

- età massima: sei mesi;
- è iscritto nel libretto di famiglia;
- è accompagnato da un genitore;
- il genitore che lo accompagna è cittadino di uno Stato dell'UE o dell'AELS e produce un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, nonché il libretto di famiglia.

2.16 Documento di viaggio di emergenza / Emergency Travel Document (rilasciato da uno Stato dell'UE)

Questo documento è rilasciato ai cittadini di uno Stato dell'UE

- il cui documento di viaggio è stato perso, rubato o distrutto oppure non è temporaneamente disponibile e
- che si trovano sul territorio di uno Stato in cui lo Stato dell'UE di cui hanno la cittadinanza non dispone di una rappresentanza diplomatica o consolare raggiungibile in grado di rilasciare un documento di viaggio, o in cui il predetto Stato dell'UE non è rappresentato altrimenti.

Il documento di viaggio d'emergenza autorizza a un unico ritorno nello Stato dell'UE di cui gli interessati sono cittadini, nello Stato in cui hanno il loro domicilio fisso oppure, in via eccezionale, verso un'altra destinazione.

È accettato per l'entrata in Svizzera: **senza visto**.